



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29/04/2021

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.
DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2021**

L'anno 2021, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 14.30 si è tenuta la seduta del Consiglio Comunale, in prima convocazione, con modalità telematica, attraverso l'applicativo "Zoom", come da Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 18 del 16.04.2020.

Seduta iniziata alle ore 14.55.

Risultano collegati da località diverse, per la trattazione della presente delibera, i signori consiglieri:

		Pres.	Ass.
CHIASSAI MARTINI SILVIA	Sindaco	X	
ROSSI CLAUDIO	Presidente	X	
ALLEGRUCCI LORENZO	Consigliere	X	
BECATTINI LORENZO	Consigliere	X	
VELOTTO ARTURO	Consigliere	X	
BENCINI ALESSANDRA	Consigliere	X	
LUCCHESINI FRANCESCA	Consigliere	X	
RENZI FRANCESCO	Consigliere	X	
LOSI LETIZIA	Consigliere	X	
LOMBARDI TIZIANA	Consigliere	X	
PESUCCI ANDREA	Consigliere		X
RICCI PAOLO ANTONIO	Consigliere	X	
GRASSO FRANCESCO MARIA	Consigliere		X
NORCI CARLO	Consigliere	X	
BERTINI ELISA	Consigliere	X	
NERI FRANCESCA	Consigliere	X	
CAMICIOTTOLI FABIO	Consigliere	X	
TOTALE		15	2

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Dato atto che sono presenti gli assessori: Tassi, Bucciarelli, Posfortunato, Isetto.

Preso atto del dibattito sull'argomento che riporta i motivi principali della discussione con l'indicazione degli oratori intervenuti, il tutto come dai resoconti verbali ed elettronici depositati agli atti del Consiglio comunale.

Si riprende alle 21:10 con prosecuzione con la delibera di cui al punto 7 all'odg.

Introduce Bucciarelli.

Velotti: viene confermato quanto stabilito nel 2015. Ricorda che la Commissione si è espressa con parere favorevole dei consiglieri di Maggioranza, astenuti i Consiglieri Norci e Ricci.

Camiciottoli: nella prima parte della seduta abbiamo fatto una interrogazione ad hoc. Avevo chiesto i numeri anche nell'interrogazione. Siccome era presente la maggiorazione non si aumenta. La maggiorazione è comunque applicata. Qualcuno fa finta di non vedere. Se stiamo a chiedere i sacrifici ai cittadini, come primo riferimento dobbiamo avere i cittadini di Monteverchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) in cui si stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata da quanto previsto alla richiamata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

Richiamati integralmente anche i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU vigente a partire dall'anno 2020 e seguenti;

Richiamate, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Considerato quanto definito nella formulazione iniziale dell'articolo 1, commi 750-755 della legge 160/2019:

«750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28

dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.»;

Visto l'art. 108 del D.L. 104/2020 che è intervenuto in modifica del suddetto c. 755 dell'art. 1 l. 160/2019 nella seguente misura: “*al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento»»;*

Dato che il suddetto art. 108 del D.L. 104/2020 ha determinato la possibilità di estendere, in continuità con la precedente disciplina TASI, la citata maggiorazione a tutte le fattispecie di immobili;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 18.06.2014 avente ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Approvazione aliquote anno 2014.”, vigente per l'anno 2015.;

Richiamate le espresse deliberazioni consiliari confermatrice, in via continuativa, della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) applicata per l'anno 2015 e per gli anni successivi:

- delibera C.C. n. 33 del 20.04.2016 per l'anno 2016;
- delibera C.C. n. 27 del 23.03.2017 per l'anno 2017;
- delibera C.C. n. 04 del 09.02.2018 per l'anno 2018;
- delibera C.C. n. 21 del 28.03.2019 per l'anno 2019;

Richiamata la delibera C.C. n. 58 del 28.07.2020, con cui l'ente si è espressamente avvalso della possibilità di applicare la suddetta ex maggiorazione TASI ai fini IMU per l'anno 2020, secondo quanto disposto dall'art. 1 c. 755 della l. 160/2019;

Valutata la necessità di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio, così da consentire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservare le esigenze di sviluppo della città;

Preso atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 109 del 22.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023” e s.m.i., in cui, per garantire l'invarianza di gettito, veniva previsto il mantenimento della maggiorazione già applicata in TASI nella misura dello 0,5 per mille;

Ritenuto, per quanto sopra, parimenti a quanto deliberato per l'annualità 2020, di confermare espressamente per l'anno 2021 l'inclusione nelle aliquote IMU della facoltà di cui all'articolo 1 comma 755 della legge 160/2019, ovvero di aumentare le stesse aliquote della percentuale già adottata negli anni compresi tra il 2015 ed il 2019 a titolo di maggiorazione TASI, che nel comune di Montevarchi ammontava allo 0,05 per cento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo a seguito dell'adozione del decreto ministeriale istitutivo dello stesso prospetto;

Verificato che la pubblicazione con apposito decreto ministeriale del citato prospetto non è ancora avvenuta alla data odierna;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Atteso che trova applicazione quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

Visto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno, d'intesa con il ministro dell'Economia, in data 13 gennaio 2021;

Dato atto che con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" all'art. 30 c. 4 si dispone che: *«Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. ...omissis...»*;

Visto la deliberazione di consiglio comunale n. 59 del 28.07.2020 inerente all'approvazione del "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)";

Visto la deliberazione di consiglio comunale n. 109 del 22.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023" e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 -T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata con parere favorevole dalla competente Commissione Consiliare "Affari generali e bilancio" nella seduta del 20.04.2021;

Visto lo Statuto Comunale;

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti resi mediante chiamata nominale:

n. 15 partecipanti al voto;

n. 10 voti favorevoli;

n. 5 voti contrari (Bertini, Camiciottoli, Neri, Norci e Ricci)

nessun astenuto

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate,

1. di esercitare espressamente la facoltà concessa dall'articolo 1 comma 755 della legge 160/2019 in cui si definisce che «A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento», non modificando il valore già applicato per l'anno 2020;
2. di applicare alle relative aliquote IMU, per l'anno 2021, la percentuale approvata e confermata a partire dall'annualità 2020, con giusta deliberazione di C.C. n. 58 del 28.07.2020, e già adottata continuativamente negli anni compresi tra il 2015 ed il 2019, a titolo di maggiorazione TASI, per un valore pari allo 0,05 per cento. In virtù di tale applicazione le aliquote IMU, approvate per l'anno 2020 con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.07.2020, restano immutate per l'anno 2021;
3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, con voti resi mediante chiamata nominale:

n. 15 partecipanti al voto;

n. 10 voti favorevoli;

n. 5 voti contrari (Bertini, Camiciottoli, Neri, Norci e Ricci)

nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
dott. Claudio Rossi

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.